

## PATRIMONIO E TRUST

---

### **La sentenza 21614 definisce la fiscalità del trust? – parte I**

di Sergio Pellegrino

Con la [sentenza 21614](#), depositata in cancelleria lo scorso 24 ottobre, la Cassazione ha affrontato la questione, annosa, della **fiscalità indiretta del trust**.

La pronuncia acquisisce particolare **rilevanza** in quanto si confidava, **dopo le ordinanze emanate nel 2015 dalla sesta sezione presieduta dal giudice Cicala**, che tanto scalpore avevano destato, in un *revirement* della Corte.

Il caso esaminato riguarda un **trust autodichiarato**, nel quale quindi il disponente aveva assunto la qualifica di *trustee*.

Il notaio aveva assoggettato a **tassazione in misura fissa l'atto di dotazione** con il quale era stata realizzata la disposizione in *trust* dei *beni immobili* da parte del disponente.

L'Agenzia, ritenendo che fossero invece dovute le **imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale**, aveva emesso un **avviso di liquidazione** per recuperare nei confronti del notaio rogante le imposte non versate.

**Sia in primo che in secondo grado**, le commissioni tributarie adite avevano “sposato” la tesi della difesa, ritenendo che l'atto dovesse scontare la **tassazione in misura fissa** poiché “*nel caso di specie nessun trasferimento di beni che dovesse essere soggetto alle imposte ipotecarie e catastali era stato ancora posto in essere, anche in considerazione della natura di trust autodichiarato del trust nel quale il disponente e il trustee coincidevano con la medesima persona*”.

L'Agenzia delle entrate ha **appellato** la sentenza, ribadendo la **debenza delle imposte in misura proporzionale**.

Nell'analizzare la questione, i giudici della Suprema Corte ritengono sbagliata la **lettura fatta dall'Ufficio**, sebbene in linea con le indicazioni fornite dall'Agenzia nelle [circolari 48/E/2007 e 3/E/2008](#).

Secondo la visione formulata nei documenti di prassi in questione, infatti, la **segregazione** realizzata con la disposizione dei beni nel *trust*, a prescindere dal fatto che questo sia autodichiarato o meno, realizza un **trasferimento dei beni da assoggettare a imposizione a livello di imposta di successione e donazione** e, in presenza di **immobili**, di **ipocatastali**.

La Cassazione ritiene “incoerente” la posizione dell’Agenzia: **se è applicabile l’imposta sulle successioni e donazioni, la disposizione dei beni nel trust non può configurare un trasferimento imponibile.**

Il *trust autodichiarato* deve essere invece considerato alla stregua di una **donazione indiretta**: il **trustee non è infatti proprietario dei beni**, ma si limita ad “amministrarli”; i beni verranno per forza di cose **trasferiti ai beneficiari** in esecuzione del programma negoziale stabilito e **l’imposizione proporzionale si realizzerà in quel momento**.

L’**atto di dotazione** non può che essere assoggettato alle **imposte in misura fissa**, atteso il fatto che “manca il presupposto impositivo della liberalità alla quale può dar luogo soltanto un reale arricchimento mediante un reale trasferimento di beni e diritti”.

La sentenza prosegue esaminando la **visione “elaborata” dalle ordinanze del 2015 della sesta sezione della Corte di cassazione**, che abbiamo richiamato in precedenza.

L’indicazione che si ricava da queste pronunce è che debba essere tassato l’atto di dotazione, ma con l’applicazione non dell’imposta di successione e donazione, quanto piuttosto dell’**imposta sulla costituzione di vincoli di indisponibilità**.

Secondo questo orientamento, infatti, il [comma 47 dell’articolo 2 del D.L. 262/2006](#) non si sarebbe limitato a reintrodurre nell’ordinamento l’imposta di successione e donazione, **ma avrebbe “concepito” una nuova imposta, appunto l’imposta sui vincoli di destinazione**.

La **sentenza 21614 “rifiuta” questa chiave di lettura** dell’intervento del legislatore del 2006: questo si è concretizzato soltanto nella **reintroduzione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni**; ad essa, per ulteriore espressa disposizione, sono soggetti anche i **vincoli di destinazione**, necessitando però come **presupposto impositivo il reale trasferimento di beni o diritti** richiesto dall’[articolo 1 del D.Lgs. 346/1990](#) e quindi il reale arricchimento dei beneficiari.

Il **principio di diritto** affermato dalla sentenza è il seguente: “*L’istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell’imposta in misura proporzionale*”.

Con la **sentenza 21614**, quindi, i giudici hanno ritenuto di **avallare la tesi da sempre sostenuta da parte di dottrina e notariato**, che è quella da considerare più convincente dal punto di vista “tecnico”.

**La questione non può essere però considerata “chiusa” definitivamente:** dobbiamo infatti tenere conto delle indicazioni che indirettamente il legislatore ha formulato in relazione alla **fiscalità indiretta del trust** nella **legge sul dopo di noi**.

Analizzeremo questo aspetto nel contributo che verrà pubblicato nella edizione di Euroconference News di domani.

